

bozza

PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALE PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PARMA, IN P.LE DELLA PACE, 1 – PARMA.

CONCEDENTE: PROVINCIA DI PARMA

CONCESSIONARIO: TEP SPA

CANONE: € 1830,00/anno (IVA ESENTE)

RIMBORSO ONNICOMPRESIVO SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI: € 1170,00/anno salvo conguaglio

TRA:

TEP spa (di seguito definito anche Concessionario), con sede in Parma _____, Codice Fiscale n. _____, in persona di _____ nato a _____, legittimato a stipulare in nome e per conto di TEP spa ai sensi _____;

E

la Provincia di Parma (di seguito definita anche Provincia(Concedente) con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale 80015230347 rappresentata dal Funzionari Responsabile dell'U.O. Edilizia Scolastica-Patrimonio Paola Cassinelli, nata a Parma il 07/02/1970, legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 41 - 2° comma dello Statuto, dell'art. 9 comma 3 del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente, che interviene in qualità in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 105/2019 e della Determinazione Dirigenziale n. _____;

VISTO:

il Decreto del Presidente n. 105/2019 del 23/05/2019 recante “EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO. PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PARMA IN PIAZZALE DELLA PACE. DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA A TEP SPA DI LOCALE SITUATO AL PIANO TERRA”: il Decreto approva la concessione temporanea a TEP spa di Parma di un locale che insiste al piano terra del Palazzo della Provincia situato in Parma, Piazzale della Pace 1, con accesso da P.le Paer, per una superficie complessiva di 30,17 mq lordi, come individuato nella planimetria allegata e, in coerenza ai criteri essenziali indicati, dà mandato al Responsabile dell’U.O. Patrimonio di provvedere alla formalizzazione e sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, conservati agli atti dell’Amministrazione Provinciale. Le parti dichiarano inoltre di ben conoscere per averli letti e sottoscritti in modalità telematica con firma digitale e per integrale accettazione i seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del contratto: planimetria dei locali concessi in uso (ALL. 1), verbale di consegna (ALL.2). La Provincia di Parma, come sopra rappresentata, di seguito denominata anche *Concedente*, concede in via temporanea a TEP spa, come sopra rappresentato di seguito denominato *Concessionario*, l’utilizzo di un locale con accesso da P.le Paer

posto al piano terra dell'immobile ubicato in P.le della Pace n. 1 in Parma, censito al N.C.E.U. fg. 28, mappale 151, sub 1 e 2- Cat. B/4, denominato Palazzo della Provincia, come individuato nella planimetria (All.1). Il plesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.-----

Art. 2 Durata, termini di recesso, decadenza.

La concessione ha decorrenza dal 1° gennaio 2019 e termine il 31 dicembre 2021. In caso di recesso o alla finale scadenza e conseguente scioglimento del rapporto, il Concessionario dovrà lasciare completamente liberi di sé, aventi causa e cose sue, i locali e riconsegnarli al Concedente previo controllo dello stato di conservazione/manutenzione, corrispondendo l'eventuale importo per danni accertati oltre la normale usura e senza pretendere nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria. Il mancato adempimento, da parte di TEP, degli obblighi ad essa spettanti ai sensi dei seguenti artt. 3-4-5-6-7-9-11 del presente disciplinare, comporterà la decadenza dalla concessione. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa intesa con la Provincia. Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato delle strutture; nel caso di rifiuto del Concessionario alla cooperazione per la redazione di verbale di consegna, provvederà con atto unilaterale la Provincia dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.-----

Art. 3 Utilizzo locale.

Il locale in oggetto viene concesso esclusivamente ad uso ufficio biglietteria TEP. Non è ammessa la subconcessione del locale a terzi. Il locale viene

consegnato in buono stato d'uso, provvisto di impianti (illuminazione, impianti di riscaldamento, impianto telefonico e di rete). Il Concessionario dichiara di avere eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza del locale e delle condizioni di manutenzione.-----

Art. 4 Canone.

Il Concessionario corrisponde al Concedente un importo di € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00)/anno a titolo di canone da versare in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno. Il Concessionario corrisponde al Concedente un importo di € 1.170,00 (millecentosetanta/00)/anno a titolo di rimborso delle spese di funzionamento oltre a conguaglio consumi effettivi sostenuti dal Concessionario; l'importo andrà versato in un'unica rata entro il 31 ottobre di ogni annualità di vigenza contrattuale. Il conguaglio dei consumi effettivi sostenuti, a seguito di conteggio effettuato dal competente ufficio tecnico provinciale in base ai millesimi di competenza, sarà comunicato dal Concedente entro il 31 marzo successivo all'annata di riferimento e versato dal Concessionario entro il 30 giugno successivo. Tutti i suddetti pagamenti dovranno avvenire, nel rispetto dei termini indicati, mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c IT66G0306912765000000000623. La presente convenzione si ritiene non soggetta al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s.--

Art. 5 Rimborso consumi pregressi

Per l'utilizzo in consegna anticipata del locale da parte di TEP spa per il periodo 2016-2018 la somma di € 3.510,00 dovrà essere saldata in un'unica rata entro il 31 maggio 2019 mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c IT66G0306912765000000000623.

Art. 6 Oneri e responsabilità in capo al Concessionario.

Il Concessionario è individuato custode del locale in oggetto che si impegna a conservare con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché ad effettuare tutti quegli interventi di piccola manutenzione ordinaria contemplati dalla legge (artt. 1576 e 1609 c.c.). così come le verifiche di messa a terra e quelle previste per legge sugli impianti (differenziali, estintori, ecc.) in quanto di spettanza al Datore di Lavoro.-----

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di terzi, da casi fortuiti quali quelli dovuti a furti o ad atti vandalici. Il Concessionario è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature od impianti possono causare ai locali e sarà conseguentemente obbligato a risarcire e ripristinare quanto sia stato danneggiato o asportato. A tal fine il Concessionario, in fase di stipula della convenzione, è tenuto a stipulare con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:

- 1) polizza per responsabilità civile verso terzi** (compreso la Provincia di Parma) e verso dipendenti a garanzia dei danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività dichiarata in sede di selezione e gli infortuni subiti dal personale dipendente o volontario durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative;
- 2) polizza "rischio locativo"** per un massimale non inferiore ad € 8.500.000,00 (Euro ottomilionicinquecentomila/00), corrispondente all'importo stimato per la ricostruzione a nuovo dell'immobile.

Le copie conformi all'originale delle polizze sottoscritte sono state consegnate alla Provincia a partire dall'avvio della convenzione. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o

trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo
consenso scritto del Concedente. -----

Art. 7 Deposito cauzionale

Contestualmente alla stipula della presente convenzione il Concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, stabilito in € 550,00, corrispondente al 10% del valore complessivo della concessione (€ 5.490,00), costituito a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione dalla presente convenzione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi, con validità pari all'intera durata della concessione.

Le parti attestano che il deposito come sopra indicato viene costituito in modalità girofondi mediante versamento sul conto di Tesoreria unica della Provincia di Parma (IBAN: IT14H0100003245244300060386).-----

Art. 8 - Oneri del Concedente.

Il Concedente provvede alle spese di funzionamento dei locali concessi incluse le spese comprendenti riscaldamento, forniture di acqua ed energia elettrica, pulizie, manutenzione ordinaria dei soli presidi anti-incendio centralizzati relativi alle parti comuni del palazzo, al servizio di vigilanza armata. Sono inoltre a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all'immobile la sua destinazione e ad evitare maggiori danni che compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito. Il Concedente potrà visitare il locale concesso in uso ogniqualevolta lo ritenga necessario per verificare lo stato di manutenzione, previa comunicazione al Concessionario.-----

Art. 9 - Sicurezza

Il Concessionario, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Resta conseguentemente in capo al Concessionario l'obbligo di organizzare operativamente la sicurezza dei lavoratori. Sono inoltre a carico del Concessionario, quale datore di lavoro, le verifiche (di terra etc..) previste dalla legge. Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/08 si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI. Il concessionario è tenuto ad informare gli altri concessionari del Palazzo in merito al Piano di emergenza e di evacuazione predisposto dal proprio Servizio Sicurezza sul lavoro condividendo un unico piano di emergenza.-----

Art. 10 Disciplina del rapporto concessorio

Gli spazi in oggetto risultano assoggettati al regime del demanio provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 2° comma e 824, 1° comma, del codice civile con conseguente applicazione dello strumento della concessione amministrativa integrato da una convenzione attuativa. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.-----

Art. 11 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che il rapporto stipulato con il presente atto si risolverà per violazione da parte dell'affidataria medesima degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con atto di G.P. n. 667 del 19.12.2013.-----

Art. 12 Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia

Concessionario e Concedente si obbligano a osservare tutti gli adempimenti previsti dal Patto d'integrità approvato con D.P. n.229/2015 dell'11/09/2015.-----

Art.13 Conflitto di interessi

Le parti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Legge 190/2012 in relazione alla presente convenzione.-----

Art. 14 Trattamento dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.-----

Art.15 Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio in Parma presso le rispettive sedi legali.-----

Art. 16 Controversie

Eventuali controversie saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. Competente sarà esclusivamente il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, D.Lgs. 50/2016.-----

Art. 17 Spese

La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale e conservato agli atti della Raccolta delle scritture private dell'Ente. La presente convenzione

è soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.-----

Letto, approvato e sottoscritto

Per TEP spa

(firma digitale)

Per la Provincia di Parma

Il Funzionario Responsabile Ing. Paola Cassinelli (firma digitale)